

Il marchio di prodotto ecologico della Comunità Europea

ECOLABEL è il marchio di prodotto ecologico della Comunità Europea, ha carattere volontario, non è previsto per prodotti alimentari e farmaceutici e per esso sono definiti dei criteri ecologici, formulati sulla base dello studio dell'intero ciclo di vita del prodotto, dalla culla alla tomba.

La storia

Nel 1992 con il Regolamento del Consiglio 880/92 CEE l'Unione Europea istituisce «un sistema di etichettatura ecologica su scala comunitaria che tenga conto dell'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita del prodotto» o «ECOLABEL»; dando in questo modo una risposta all'invito ad attuare politiche e programmi al fine di raggiungere un equilibrio sostenibile tra consumi, situazione demografica e reali potenzialità del pianeta, fatto alle singole nazioni e comunità nel corso della Conferenza di Rio sull'ambiente.

La Comunità Europea, in sostanza, individua nella predisposizione di norme comunitarie per i prodotti (ECOLABEL) e per i processi di fabbricazione (EMAS) una delle possibili linee di intervento in campo ambientale (V° Piano di Azione Comunitario).

Parallelamente, stimolate dal crescente interesse dimostrato da consumatori e grossi confezionisti, alcune Associazioni appartenenti a diversi paesi UE, hanno promosso la creazione di numerose etichette o marchi di natura ecologica sia a carattere privato sia nazionali.

Già nel '93, a testimonianza di questa tendenza, esistevano più di 50 etichette ecologiche nazionali (da un'indagine della statunitense EPA).

Caratteristiche comuni di questi marchi erano: la volontarietà dell'adesione



Elena VIGNATI
Centrocot

English Abstract

Ecolabel - The Ecological Product Label from EU

According to the Council Regulation 880/92 CEE, the EU starts an European-scale «Ecolabel» system in order to put the low environmental impact products on the market. The Ecolabel, a voluntary mark, not applicable to pharmaceuticals and to food, takes into consideration all over the Life Cycle Assessment (LCA) products with all its impacts to ambient.

The EU has divided the products, for which it can be released the Ecolabel (from labour-saving devices to paper or to textiles), in several groups. Particularly for textiles the criteria for group 010 (bed-linen and T-shirts) have already been approved by the Commission Decision of April the 22th 1996 (96/304/CE).

Nowadays new criteria, for other textiles products, (yarn, fabrics...) are going to be defined.

da parte del produttore ed il concetto di LCA (Life Cycle Assessment) ossia il fatto che la valutazione dell'impatto ambientale del prodotto dovesse abbracciare il suo intero ciclo di vita.

A titolo informativo la prima etichetta ecologica nazionale lanciata sul mercato è stata il «BLAUER ENGEL» (Angelo Azzurro) istituita nel 1978 in Germania ad opera dell'Agenzia Federale per l'Ambiente.

Negli stessi anni nascevano anche diverse etichette ecologiche a carattere privato.

In particolare, in campo tessile, il Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento è già licenziatario in Italia del marchio «OEKO-TEX» promosso dall'Associazione Internazionale per la Ricerca e la Prova nel campo dell'Ecologia Tessile.

Inizialmente fondato dalla collaborazione di tre istituti appartenenti ad Austria, Germania e Svizzera, attualmente annovera tra i soci altri nove istituti tessili europei, ciascuno in rappresentanza del proprio paese. Il suo fine è, in realtà, garantire che il prodotto, oggetto di certificazione non contenga sostanze nocive o dannose per la salute dell'uomo in quantità superiori a requisiti fissati in base al tipo di impiego del prodotto stesso.

A cavallo tra il '92 e il '93 la Comunità Europea, anche spinta dal continuo proliferare di marchi ecologici, si è dotata degli strumenti necessari ad attuare quanto aveva previsto nel V° Pia- ➤

► no di Azione Comunitario:

- il già citato Regolamento 880/92 del Consiglio Europeo del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica per i beni di largo consumo (ECOLABEL);
- il Regolamento 1836/93 del Consiglio Europeo del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Il Regolamento 880/92 (CEE) è il fatto l'atto di istituzione del marchio ecologico comunitario e non ha bisogno di atti di recepimento da parte delle legislazioni nazionali dei diversi Paesi Membri.

Ciascuno stato membro è tenuto unicamente a nominare un «Organismo Competente» (O.C.), che si renda responsabile del rilascio del marchio nel proprio paese.

In Italia l'Organismo Competente è un Comitato istituito presso il Ministero dell'Ambiente e diviso in due sezioni, di cui una si occupa delle attività concernenti ECOLABEL e l'altra di quelle relative a EMAS (Decreto Interministeriale 413/1995).

Il Comitato è affiancato, per quanto riguarda ECOLABEL, dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e dall'Ispettorato Tecnico del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (MICA). I compiti dell'ANPA prevedono:

- l'istruttoria delle domande di assegnazione dell'ECOLABEL;
- la predisposizione dei formulari di compilazione delle domande;
- l'istituzione e gestione dei registri;
- la predisposizione di nuovi gruppi di prodotti;
- l'informazione del pubblico e delle imprese;
- la promozione di studi e ricerche.

L'Ispettorato Tecnico del MICA invece provvede ad accertare i requisiti di idoneità dei laboratori esterni ed indipendenti abilitati ad eseguire l'accertamento tecnico preliminare finalizzato al rilascio del marchio.

Procedura di concessione del marchio ECOLABEL

La UE ha definito un ben preciso iter per il rilascio del marchio.

Pertanto, il richiedente è tenuto a inoltrare la richiesta di concessione al-



l'O.C. dello Stato in cui il bene è prodotto o commercializzato per la prima volta in Europa, che la notifica alla Commissione UE.

La domanda di assegnazione del marchio dovrà contenere:

- informazioni generali sull'azienda;
- il formulario tecnico con la descrizione delle caratteristiche del prodotto candidato;
- i rapporti di prova emessi da un laboratorio qualificato, accompagnati da una dichiarazione di indipendenza del laboratorio stesso, e/o le dichiarazioni di conformità ai criteri ecologici, emesse dall'azienda richiedente o dai suoi fornitori.

La modulistica e la guida per i prodotti tessili sono già predisposti dall'ANPA.

La Commissione, consultati gli O.C. degli altri Stati membri, comunica le obiezioni eventualmente emerse, ed infine il rilascio del marchio è ufficializzato con la stipula di un contratto tra l'O.C. e l'azienda richiedente, avente validità di tre anni, che è il periodo di validità dei criteri di assegnazione del marchio.

Il fruitore dell'ECOLABEL dovrà pagare una quota all'O.C. per l'esame della domanda (quota fissa a 500 ECU) e dei diritti per il suo utilizzo che ammontano allo 0.15% del fatturato annuo relativo al prodotto etichettato venduto all'interno della Comunità Europea.

Il logotipo del marchio ha la forma di un fiore i cui petali sono le dodici stelle della UE e al cui centro campeggia la lettera «e».

ECOLABEL e i manufatti tessili

Con la Decisione di Commissione 96/304/CE del 22-04-96 sono stati definiti i criteri per l'assegnazione del marchio al gruppo 010 dei prodotti tessili, che comprende:

- T-shirt: indumenti esterni lavorati a maglia, a maniche lunghe o corte, a giro collo semplice, con ricamo o stampa.
- Biancheria da letto: lenzuola, federe, cortine, copripiumoni, copripiumoni estraibili.

La Decisione di Commissione stabilisce anche che il marchio può essere applicato esclusivamente ai prodotti finiti destinati al consumatore finale e le fibre del tessuto finale devono essere costituite al 100% da cotone o da un misto di cotone e poliestere.

Per questi sono stati fissati criteri ecologici relativi al prodotto stesso, criteri ecologici relativi al suo processo di produzione e criteri di idoneità all'uso.

I criteri ecologici relativi al prodotto, richiedono la conformità ai limiti o ai divieti stabiliti per i seguenti parametri:

- concentrazione dei residui di pesticidi ed erbicidi sulle fibre: richiesto per il cotone, residui derivanti dai trattamenti subiti dalla fibra contro l'aggressione degli infestanti;
- concentrazione dei residui di antimonio: nel poliestere, derivanti dal processo di polimerizzazione della fibra;
- concentrazione di pentaclorofenolo: su tessuto greggio e su prodotto finito, utilizzato come conservante;
- quantità di formaldeide libera ed estraibile: da determinarsi su prodotto finito, usata per particolari finissaggi.

I criteri ecologici relativi al processo riguardano:

- biodegradabilità o riciclo della bozzina;
- contenuto di metalli pesanti nei coloranti e nei pigmenti per la stampa;
- non utilizzo di coloranti che possono rilasciare ammine cancerogene
- presenza di carrier alogenati-organici (EOX) utilizzati per la tintura;
- quantità di composti organici volatili (COV) nelle emissioni gassose: durante la produzione di poliestere;
- presenza di composti organici assorbibili (AOX) negli scarichi del candeggio;
- valore di pH e COD degli scarichi

- dei trattamenti ad umido;
- non utilizzo di alcune categorie di detergenti, ammorbidenti e agenti complessanti;
- contenuto di COV nei composti chimici utilizzati per la stampa.

I parametri che definiscono l'idoneità all'uso sono:

- durata degli appretti;
- entità delle variazioni dimensionali;
- solidità dei colori.

La Decisione di Commissione stabilisce per ciascuno di questi parametri limiti precisi e definisce i relativi metodi di prova. Per ottenere il marchio il richiedente deve anche dimostrare di monitorare i propri consumi energetici e di acqua.

Sviluppi futuri

Sono attualmente in via di definizione i criteri per i restanti manufatti tessili e le fibre naturali e chimiche che non sono ancora state prese in considerazione. La loro stesura definitiva è prevista per la fine dell'anno corrente.

In particolare con la nuova versione verrà incentivato l'utilizzo di materiali ri-

ciclati, causa di un minore impatto ambientale, e potranno essere oggetto di etichetta non solo i prodotti finiti ma anche gli intermedi tessili.

L'UE sta inoltre approntando specifici criteri per la classe dei materassi, non compresi nella bozza predisposta per i tessili.

ECOLABEL e Centrocot

Il Laboratorio di CENTROCOT, che opera con Sistema Qualità (è accreditato SINAL con n. 033), in virtù dell'esperienza maturata nel campo della certificazione di prodotto e nell'esecuzione di prove per la determinazione quali-quantitativa di sostanze nocive presenti nei prodotti tessili e prove di idoneità all'uso, ha in corso la Qualifica Ministeriale secondo la Circolare del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato del 31-07-97 n.162263.

CENTROCOT è in grado di fornire supporto tecnico alle aziende richiedenti il marchio, nella predisposizione della documentazione necessaria per ottenere e mantenere l'Ecolabel per prodotti tessili. ■

Zusammenfassung

Ecolabel: das ökologische Produkt Etikett von der Europäischen Gemeinschaft

Die Europäische Gemeinschaft hat mit Reg. 880/92 ein System vorgesehen, um Produkte mit niedriger Einfluss auf der Umwelt auf dem Markt anzuzeigen.

Ecolabel ist eine freiwillige Etikett, nicht anwendbar auf Heil- und Lebensmittel, daß das ganze Life Cycle und seine spezifischen Einträge auf der Umwelt in Betracht zieht. Die Europäische Gemeinschaft hat Produkte in Gruppen geschieden, wofür Ecolabel kann erteilt werden. Das Life Cycle ist aufmerksam analysiert worden und ökologischen Kriterien und Grenzwerte sind entschieden worden. Für Textile im einzelnen sind Kriterien für Gruppe 010 (T-shirt und Bettwäsche) in der Kommission Entscheidung von 22 April 1996 (96/304/CE) bestätigt worden. Zur Zeit neue Kriterien für besondere textile Produkte, (Garn, Flächen) werden gerade diskutiert.

Leadertex 1